



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ)

Tel. n. 0961.964125 Fax n. 0961.964361

segretario.selliamarina@asmepec.it

Prot. n. 15019 del 19.11.2015

Al Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Antonio Garcea
llpp.selliamarina@asmepec.it

Al Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Filomena Bonacci
ragioneria.selliamarina@asmepec.it

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Bianco Maria
amministrativo.selliamarina@asmepec.it

Al Responsabile dell'Area Vigilanza- Tributi
Avv. Palmiro Impera
vigilanza.selliamarina@asmepec.it

Al Responsabile dell'Area Urbanistica
Ing. Jonathan Giusti
urbanistica.selliamarina@asmepec.it

e p.c.
al Sig. Sindaco
sindaco.selliamarina@asmepec.it

OGGETTO: Utilizzo improprio di proroghe/ rinnovi contratti pubblici. Direttiva

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con comunicato del Presidente del 4 novembre u.s. è intervenuta sull'argomento riferendo i dati di una indagine condotta a livello nazionale sulle motivazioni dell'utilizzo di proroghe sviluppata su un campione significativo di 39 stazioni appaltanti, sia pure relativamente a vari servizi sanitari regionali.

In proposito si richiama l'attenzione dei Responsabili in indirizzo sul corretto utilizzo del'istituto *de quo* i cui contenuti sono stati già oggetto di approfondimento nella deliberazione ANAC n. 34/2011, la quale ha evidenziato come la proroga - oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel recente comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre u.s., reperibile sul sito www.anticorruzione.it, è evidenziato come " *Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.*" Nel ribadire ulteriormente in questa sede che la proroga, nella sua accezione tecnica, in quanto strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro, ha carattere di temporaneità e quindi di eccezionalità, si precisa che qualora scaduto un contratto, l'amministrazione, abbia ancora

necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008).

Quanto all'istituto del rinnovo dei contratti l'ANAC ha chiarito che " *a seguito dell'intervento abrogativo dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti pubblici.*

Tuttavia, l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare, l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp).

Ma, soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis – alla deliberazione n. 6 del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013."

Tutto quanto premesso, i Responsabili di Area in indirizzo sono con la presente invitati alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti sulla materia *de qua* ed al conseguente recepimento nelle determinazioni di riferimento, degli indirizzi dell'ANAC e di quanto nella presente espresso.



Il Segretario Generale p.t.

Avv. Cinzia Sandulli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Sandulli", written over the typed name.